

Avv. Angela Stornaiuolo
via Romualdo II Guarna, 20 - Salerno

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

ROMA

Ricorre Valeria **CAPUTO** (CPTVLR00R45H096E) rappr.ta e difesa g. m. in calce dall'avv. Angela **STORNAIUOLO** (STRNGL92D51F912P - angela.stornaiuolo@pec.it - FAX 0892581112) presso il cui indirizzo PEC è elett.te dom.ta

per l'annullamento previa sospensione: a)- degli atti dell'Università La Sapienza, recanti "*l'esito di valutazione*" dei posti liberi su anni successivi al primo dei corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia da coprire mediante trasferimento per l'anno accademico 2022/2023, pubblicati il 12.10.2022 ed il 13.10.2022 relativamente alle graduatorie di merito riferite al IV anno; **b)-** di tutti i verbali della Commissione per la selezione delle domande ai sensi dell'Avviso per posti liberi per anni successivi al primo del CdL in Medicina e Chirurgia; **c)-** del verbale n. 121 della Giunta di Facoltà in modalità teleconferenza del 27.7.2022; **d)-** ove e per quanto lesivi dell'Avviso per posti liberi su anni successivi al primo dei corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico da coprire mediante trasferimento - anno accademico 2022/2023 e del Regolamento Didattico; **e)-** di ogni altro atto anteriore, presupposto, connesso e consequenziale che comunque possa ledere gli interessi della ricorrente;

2- per il conseguente riconoscimento del diritto della ricorrente all'immatricolazione al IV anno, anche in soprannumero;

3- in via subordinata per l'annullamento delle selezioni effettuate al IV anno con riferimento alle sedi indicate e conseguente riedizione delle proce-

dure di trasferimento.

F a t t o

L'Università "La Sapienza" pubblicava in data 30.6.2022 "Avviso per posti liberi su anni successivi al primo dei corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico da coprire mediante trasferimento - anno accademico 2022/2023" (sedi: Azienda Policlinico Umberto I - Polo Pontino - Azienda Ospedaliera Sant'Andrea).

La ricorrente, iscritta presso l'Università di Pleven, in possesso dei requisiti previsti dal bando e in ossequio a quest'ultimo, provvedeva alla registrazione sul portale Infostud con la conseguente attribuzione del numero di matricola 2068460, di talchè inoltrava l'istanza di trasferimento per l'iscrizione al IV anno per la sede "Polo Pontino" per cui l'avviso prevedeva 36 posti (successivamente, come evincibile dalla graduatoria, sono stati assegnati 37 posti).

In data 12.10.2022 l'Università pubblicava le relative graduatorie, liddove la ricorrente risultava alla 39^a posizione idonea ma non assegnata, con il 91,7% di esami sostenuti (11/12) e 105 CFU, quando pure risultano assegnati studenti aventi un curriculum studiorum **inferiore**.

Orbene, le graduatorie intervenute non danno alcuna contezza dei criteri **va-**
lutazione del *curriculum studiorum* della ricorrente e dei candidati utilmente graduati, sicché si è costretti a ricorrere per i seguenti

m o t i v i

I) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 D.M. MUR 16.3.2007, N. 1, 18 E SS, D.LGS. 6.11.2007 N. 206, 2, 3, 9, 10, 34 E

97, COST., 1 E SS, L. 7.8.1990 N. 241, 10 E 44 DEL REGOLAMENTO DIDATTICO, DEL BANDO DI TRASFERIMENTO, DEL TRATTATO CEE 25.3.1957, DELLA CONVENZIONE DI LISBONA, RATIFICATA CON L. 11.7.2002 N. 148, DEI PRINCIPI DI DIRITTO DELL'UNIONE CIRCA LA MOBILITÀ DEGLI STUDENTI. ECCESSO DI POTERE PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, CARENZA ASSOLUTA DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE, ILLOGICITA', ARBITRARIETA' E TRAVISAMENTO. SVIAMENTO.

1.1) Secondo l'insegnamento dell'A.P. n. 1/2015 il trasferimento per anni successivi al primo avviene sulla base della valutazione dei crediti formativi.

La ricorrente ha presentato una Referenza accademica di **132 cfu** con la quasi totalità degli esami del proprio anno di corso (III) superati (**22/23**).

Di talchè appare manifesta l'assoluta carenza di istruttoria nell'attività di valutazione del bagaglio pregresso della ricorrente, nonché la conseguente manifesta irrazionalità del punteggio assegnato.

L'esatta attribuzione del **95,65 %** di esami sostenuti (evincibile dalla documentazione) con la corretta attribuzione dei CFU (**132**) le **consente** il trasferimento!

La valutazione delle domande, a mente dell'art. 5 del Bando, prevedeva, infatti tale ordine di preferenza:

- al punto 9) candidati **con maggiore percentuale di esami sostenuti rispetto al numero di esami previsti per l'anno di iscrizione nel corso di provenienza.**

Dalla lettura della graduatoria del IV anno è agevole far notare che la ricorrente, con la corretta attribuzione di 132 CFU ed il 95,65% di esami sostenuti (22/23) supera i candidati assegnati dalla posizione n. 32 alla posizione n. 37 (TUTTI non vincitori di concorso di ammissione ex L. n. 264/99- id est criterio di priorità previsto dal bando all'art. 5.1), giacché questi ultimi riportano una percentuale inferiore di esami superati e, rispettivamente:

- posizione n. 32 - **95%**;
- posizione n. 33 - **95%**;
- posizione n. 34 - **95%**;
- posizione n. 35 - **94,4%**;
- posizione n. 36 - **94,4%**;
- posizione n. 37- **94,4%**.

Di talchè è superata anche la cd. prova di resistenza ai fini dell'ammissione in soprannumero.

II) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 D.M. MUR 16.3.2007, N. 1, 18 E SS, D.LGS. 6.11.2007 N. 206, 2, 3, 9, 10, 34 E 97, COST., 1 E SS, L. 7.8.1990 N. 241, 10 E 44 DEL REGOLAMENTO DIDATTICO, DEL BANDO DI TRASFERIMENTO, DEL TRATTATO CEE 25.3.1957, DELLA CONVENZIONE DI LISBONA, RATIFICATA CON L. 11.7.2002 N. 148, DEI PRINCIPI DI DIRITTO DELL'UNIONE CIRCA LA MOBILITÀ DEGLI STUDENTI. ECCESSO DI POTERE PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, CARENZA ASSOLUTA DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE, ILLOGICITA', ARBITRARIETA' E TRAVISAMENTO. SVIAMENTO.

2.1 L'erronea valutazione della posizione della ricorrente è in palese contrasto, oltre che con i principi generali che governano l'attività amministrativa, con il D.M. MUR 16.3.2007 che, all'art. 3, per i casi di trasferimento da un corso di laurea ad un altro, prevede che *“Il mancato riconoscimento dei crediti deve essere adeguatamente motivato”*, nonché con le disposizioni dell'Avviso e del Regolamento didattico, le cui disposizioni affidano ad un giudizio di valutazione il riconoscimento dei CFU vantati dagli aspiranti.

2.2 Ma vi è di più, atteso che, nella specie, pure a fronte di segnalazioni per le vie brevi, con cui la ricorrente ha segnalato la discrasia nella valutazione del suo *curriculum studiorum*, non è intervenuta né la revisione della graduatoria, né tantomeno un qualunque riscontro che fornisse un'adeguata motivazione.

III) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 D.M. MUR 16.3.2007, N. 1, 18 E SS, D.LGS. 6.11.2007 N. 206, 2, 3, 9, 10, 34 E 97, COST., 1 E SS, L. 7.8.1990 N. 241, 10 E 44 DEL REGOLAMENTO DIDATTICO, DEL BANDO DI TRASFERIMENTO, DEL TRATTATO CEE 25.3.1957, DELLA CONVENZIONE DI LISBONA, RATIFICATA CON L. 11.7.2002 N. 148, DEI PRINCIPI DI DIRITTO DELL'UNIONE CIRCA LA MOBILITÀ DEGLI STUDENTI. ECCESSO DI POTERE PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, CARENZA ASSOLUTA DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE, ILLOGICITA', ARBITRARIETA' E TRAVISAMENTO. SVIAMENTO.

Sotto altro aspetto, a quanto è dato sapere alcuni studenti “Assegnati” risultano immatricolati presso altri Atenei, con conseguente vacanza di posti at-

tribuibili, sicché appare oltre modo irrazionale che l'Ateneo intimato non abbia proceduto al conseguente scorrimento della graduatoria.

Non a caso, codesto Ecc.mo Collegio ha già avuto modo di statuire in fattispecie analoghe, caratterizzate dal contingentamento dei posti disponibili, come *“non appaia ragionevole un sistema che, dopo aver determinato un determinato fabbisogno di posti e stanziato le relative risorse economiche, non ne preveda l'integrale copertura, nonostante la sussistenza di soggetti idonei interessati. Tale esito non risulta pregiudizievole solo per il medico che aspira a specializzarsi, che vede svanire la possibilità di intraprendere tale percorso in una sede maggiormente ambita, ma altresì per l'interesse pubblico che caratterizza la procedura a monte del concorso, volta a stabilire il numero di specializzazioni da bandire in ragione delle previsioni future circa il relativo fabbisogno nazionale. Questo scopo resta in parte tradito nel momento in cui, a causa del descritto meccanismo che caratterizza la procedura, parte dei posti non resti coperta, pur in presenza di interessati idonei a ricoprirli”* (cfr.: TAR Lazio Roma, III, 24.11.2022, n. 15745, CdS, VI, 3.6.2022, n. 4519).

Di talchè si formula espressa istanza istruttoria affinché codesto Ecc.mo Collegio ordini il deposito degli atti da cui è evincibile l'esatto numero di studenti immatricolati nella procedura di trasferimento al IV anno a fronte del numero degli studenti assegnati in base ai 36 posti disponibili come da bando.

L'accoglimento dei motivi che precedono è soddisfacente per gli interessi della

ricorrente perché comporta la sua ammissione al trasferimento presso l'Università La Sapienza.

In via subordinata, tuttavia, avverso l'intera selezione intervenuta si deducono i seguenti ulteriori motivi di ricorso:

IV) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 D.M. MUR 16.3.2007, N. 1, 18 E SS, D.LGS. 6.11.2007 N. 206, 2, 3, 9, 10, 34 E 97, COST., 1 E SS, L. 7.8.1990 N. 241, 10 E 44 DEL REGOLAMENTO DIDATTICO, DEL BANDO DI TRASFERIMENTO, DEL TRATTATO CEE 25.3.1957, DELLA CONVENZIONE DI LISBONA, RATIFICATA CON L. 11.7.2002 N. 148, DEI PRINCIPI DI DIRITTO DELL'UNIONE CIRCA LA MOBILITÀ DEGLI STUDENTI. ECCESSO DI POTERE PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, CARENZA ASSOLUTA DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE, ILLOGICITA', ARBITRARIETA' E TRAVISAMENTO. SVIAMENTO.

4.1 L'Amministrazione ha comunicato che per l'elevato numero di partecipanti ha deciso *“di non redigere una scheda per ogni candidato e di inserire in un unico foglio di lavoro l'esito delle singole valutazioni, ..., ed elaborando in tal modo la graduatoria”*.

Tale posizione dimostra, di per sé, che nella specie non sia intervenuta la valutazione in concreto dei programmi di studio svolti dai singoli candidati.

Pure l'A.P. ha statuito che *“la capacità dei candidati provenienti da università straniere ed interessati al trasferimento ben può essere utilmente accertata, così come avviene per i candidati al trasferimento provenienti da università nazionali, mediante un rigoroso vaglio, in sede di riconoscimento*

dei crediti formativi acquisiti presso l'università straniera in **relazione ad attività di studio compiute, frequenze maturate ed esami sostenuti**" (cfr., in termini: CdS, A.P. n. 1/2015).

4.2 Il procedimento è assolutamente viziato, in quanto manca, per espressa ammissione della stessa Università, qualsiasi elemento che dia contezza dell'esatta valutazione di ogni singolo candidato.

Di talchè si fa espressa istanza a codesto Ecc.mo Tribunale affinché sia disposta pure l'acquisizione in giudizio della documentazione prodotta dagli studenti utilmente graduati in sede di presentazione dell'istanza di trasferimento.

V) In via istruttoria, ex art. 65 c.p.a., si chiede che l'Amministrazione nel costituirsi in giudizio depositi tutti gli atti e documenti sulla scorta dei quali ha adottato i provvedimenti impugnati.

Con riserva di dedurre motivi aggiunti e di formulare ulteriori richieste istruttorie.

Istanza di sospensione

Il fumus boni iuris è nei motivi di ricorso.

Il danno è con riferimento all'erronea valutazione del *curriculum studiorum* della ricorrente ed alla preclusione della dovuta assegnazione al trasferimento in Italia (con i connessi ed alti costi per la permanenza in Bulgaria) tra l'altro in una fase congiunturale di particolare difficoltà sia per le vicende epidemiologiche sia per la maggiore vicinanza al conflitto bellico

p.q.m.

si conclude per l'accoglimento della sospensiva e del ricorso vinte le spese e

competenze di giudizio, da distrarsi in favore dell'antistatario procuratore,
con declaratoria di ripetizione del contributo unificato che si versa di €
650,00 per il valore indeterminabile della causa.

Salerno - Roma, 12 dicembre 2022

avv. Angela Stornaiuolo